

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.ht

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ι

L'ordinanza del 18 aprile 1984¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP); visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993³ sul libero passaggio (LFLP);

visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)⁴,

Art. 15a Rilevazione e comunicazione dell'avere di vecchiaia

¹ L'istituto di previdenza o di libero passaggio rileva la quota dell'avere di vecchiaia:

- a. sull'intero avere di previdenza dell'assicurato depositato presso l'istituto;
- b. sull'importo del prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;
- c. sulle prestazioni d'uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22 LFLP.

² Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il vecchio istituto comunica a quello nuovo i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

2016-0514

¹ RS **831.441.1**

² RS **831.40**

³ RS 831.42

⁴ RS 210

Art. 15b Fissazione dell'avere di vecchiaia (art. 15 cpv. 4 LPP)

¹ Se non può essere determinato, l'avere di vecchiaia è ritenuto corrispondere all'importo massimo che l'assicurato avrebbe potuto accumulare in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell'avere di previdenza effettivamente disponibile presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio.

² La determinazione dell'avere di vecchiaia è impossibile se né i vecchi istituti né quello nuovo dispongono dei dati necessari.

Art. 16 Interessi, profitti e perdite (art. 15 LPP e art. 18 LFLP)

¹ Sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia gli interessi corrisposti da un istituto di previdenza in applicazione del saggio minimo d'interesse di cui all'articolo 12.

² Gli interessi corrisposti da un istituto di libero passaggio sono accreditati, proporzionalmente, all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza. Sono ripartiti allo stesso modo anche i profitti e le perdite derivanti dal risparmio in titoli ai sensi dell'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁵ sul libero passaggio (OLP).

Art. 19 Adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5 LPP)

¹ La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto.

² Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuisce se è calcolata deducendo dall'avere di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, in rapporto alla rendita d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³ La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 20 Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

¹ Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e

5 RS 831.425

b. al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124*e* capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

² In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che:

- a. l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
- b. al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC o l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004⁶ sull'unione domestica registrata.
- ³ Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che avrebbe dovuto essere versata la rendita.
- ⁴ Le prestazioni per i superstiti dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata. Le rendite per superstiti dell'AVS sono però conteggiate soltanto nella misura in cui eccedono un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 24 cpv. 2^{ter} (art. 34*a* LPP)

2ter Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo dell'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

Art. 25a Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento

(art. 124 cpv. 3 CC, art. 34a LPP)

- ¹ Se a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare una rendita di invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.
- ² Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, qualora non sussistesse il diritto a rendite per i figli, la rendita d'invalidità non verrebbe ridotta.

Art. 25b Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC, art. 34a LPP)

- ¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.
- ² Se la rendita d'invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all'articolo 124*a* capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.
- ³ Se la rendita d'invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:
 - a. la rendita d'invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
 - b. dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata arriva a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza; il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
 - c. il coniuge debitore deve un'indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere né versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d'invalidità di cui alla lettera a.
- ⁴ Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all'articolo 124*c* CC, per l'applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

Art. 27i cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

- ¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:
 - a. documenti concernenti l'avere di previdenza, compresi i dati relativi all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15*a* capoverso 1;

II

Disposizione transitoria della modifica del...

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del... hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il diritto previgente.

Ш

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thumberr

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 19947 sul libero passaggio

Ingresso

visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993⁸ sul libero passaggio (LFLP); visto l'articolo 124*a* capoverso 3 del Codice civile (CC)⁹; visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908¹⁰ sul contratto d'assicurazione (LCA),

Art. 2 Rilevazione e comunicazione della prestazione d'uscita

- ¹ Per gli assicurati che raggiungono il 50° anno di età o che contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza o di libero passaggio rileva la prestazione d'uscita acquisita fino a quel momento.
- ² Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995 rileva la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data di tale comunicazione o esigibilità.
- ³ Al momento del trasferimento della prestazione d'uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il vecchio istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

Art. 16 cpv. 3

Se l'assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

⁷ RS **831.425**

⁸ RS **831.42**

⁹ RS 210

¹⁰ RS **221.229.1**

Titolo prima dell'art. 19abis

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 19a^{bis}, rubrica, nonché cpv. 1 e 4

Registro delle persone iscritte con averi di previdenza

- ¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi annunciate conformemente all'articolo 24*a* LFLP.
- 4 Il registro menziona se l'istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado di stabilire un contatto con la persona annunciata.

Art. 19c Averi di previdenza dimenticati e averi di previdenza di persone irreperibili

- ¹ Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24*d* capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP¹¹ e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia.
- ² Sono considerati averi di previdenza di persone irreperibili gli averi di persone con cui l'istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto.
- ³ Quando effettuano l'annuncio di cui all'articolo 24*a* LFLP, gli istituti di previdenza o di libero passaggio comunicano all'Ufficio centrale del 2° pilastro quali delle persone annunciate per le quali gestiscono un conto sono irreperibili.

Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

- ¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro comunica agli assicurati che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire un avere di previdenza a loro intestato nel dicembre dell'anno precedente.
- ² Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti del giudice nel corso di una procedura di divorzio e dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.

Art. 19f cpv. 1

¹ Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all'articolo 12*a* dell'ordinanza del 22 giugno 1998¹² sul Fondo di garanzia LPP.

¹¹ RS 831.40

² RS 831.432.1

Titolo dopo l'art. 19f

Sezione 2b:

Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 19g Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio

(art. 22a cpv. 4 LFLP)

¹ Se il coniuge debitore raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d'uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero state ridotte le rendite versate fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero state calcolate sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero state ridotte le rendite versate tra il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero state calcolate sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia (art. 124a cpv. 3 n. 1 CC)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato. L'UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico¹³.

² Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia (art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all'indirizzo www.ufas.admin.ch.

Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio (art. 22c cpv. 3 LFLP)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all'articolo 124*a* capoverso 2 CC all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione.

- ² Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22*e* LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.
- ³ Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l'istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell'anno in questione.
- ⁴ Se il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all'istituto di previdenza del coniuge debitore, quest'ultimo istituto versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve un'informazione ai sensi del capoverso 3.
- ⁵ L'istituto di previdenza del coniuge debitore deve gli interessi sull'importo del trasferimento annuale; il tasso d'interesse è pari alla metà di quello stabilito dal regolamento per l'anno in questione.

Art. 19k Informazioni (art. 24 cpv. 4 LFLP)

In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all'articolo 24 capoverso 3 LFLP, l'istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:

- a. se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- d. l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- e. se siano state versate liquidazioni in capitale;
- f. l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia;
- g. se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni o

- dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche qualora non sussistesse il diritto a rendite per i figli;
- l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 5 LPP¹⁴;
- altre informazioni necessarie per l'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.

Disposizione transitoria della modifica del...

Nell'anno 2017 gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio devono adempiere il loro obbligo d'annuncio di cui all'articolo 24*a* L.F.P. entro il 31 marzo.

Allegato (art. 19h)

Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:

rendita vitalizia = parte di rendita ×
$$\left(\frac{VA_d^{(12)} + f_{ved} \times \alpha_d^{ved(12)}}{VA_c^{(12)}}\right)$$

2. ove

 $RV_d^{(12)}$ designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

 $RV_c^{(12)}$ designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);

 $\alpha_d^{ved(12)}$ l'aspettativa di rendita vedovile vitalizia, calcolata secondo il metodo collettivo, pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

 f_{ved} il rapporto tra l'importo della rendita vedovile regolamentare e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP 2015. Sono impiegate le tavole generazionali non rettificate e il tasso d'interesse tecnico di riferimento¹⁵ della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni applicabili nell'anno civile del calcolo.

¹⁴ RS **831.40**

¹⁵ www.skpe.ch

2. Ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁶ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Art. 11a Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato L'istituto di previdenza rileva il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Art. 12 Obbligo di comunicazione del precedente istituto di previdenza

- ¹ Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.
- ² Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del...

Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell'entrata in vigore della modifica del... e non è più possibile determinare la parte del prelievo costituita dall'avere di vecchiaia (art. 15 LPP), l'importo rimborsato è assegnato all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.